

STATUTO

COMITATO FESTE PATRONALI TIRIOLO - BEATA VERGINE MARIA DELLA NEVE E DELLE GRAZIE E MADONNA SCALA COELI

Art. 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, una Associazione denominata "Comitato Feste Patronali Tiriolo - Beata Vergine Maria della Neve e delle Grazie e Madonna Scala Coeli". La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" successivamente all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. L'Associazione ha sede in Tiriolo (CZ) in Piazza Sant'Angelo nr. 5. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. Fanno parte dell'Associazione gli Enti e Soggetti Promotori e tutte le persone fisiche e giuridiche che saranno ammesse ai sensi dell'art.14 del presente Statuto. L'Associazione curerà l'organizzazione delle manifestazioni e la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve ad associati, fondatori, lavoratori e collaboratori e ad altri componenti degli organi sociali. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse. L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017: *k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso*. In particolare, l'associazione ha lo scopo di promuovere e di favorire l'organizzazione e gli eventi e delle manifestazioni in occasione delle ricorrenze religiose in onore della "Madonna della Neve" e "Madonna di Scala Coeli" in Tiriolo, nonché delle relative e concomitanti iniziative di qualsivoglia natura, che si terranno in preparazione ed in occasione di tali avvenimenti. L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, realizza le attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Raccolta di fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti e/o da donazioni esterne, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative, contributi annuali, contributi delle amministrazioni pubbliche, contributi europei. Entrate da sponsorizzazioni e iniziative promozionali, altre entrate compatibili con quanto previsto dall'oggetto sociale.



Art. 5 – Organi

Sono organi dell'associazione: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, il Consiglio direttivo, il consiglio dei revisori. Gli organi eletti rimangono in carica per la durata di tre anni. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente o i componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza. Il consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale, redige i bilanci, stipula gli atti e i contratti necessari, svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Il Consiglio Direttivo, inoltre, stila il Regolamento interno dell'Associazione all'inizio dell'anno associativo per stabilire le regole di funzionamento dell'associazione e le quote associative. Al presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, convoca l'assemblea e il consiglio direttivo e sorveglia il buon andamento dell'associazione. Il segretario cura l'attività amministrativa e la corrispondenza. Il tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza del rispetto delle norme e dello statuto.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i componenti dell'Associazione, intervenuti all'atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- determinazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina, revoca e sostituzione del Presidente e di tutte le cariche sociali;
- ammissione di nuovi componenti dell'Associazione;
- esclusione di taluno dei componenti dell'Associazione;
- approvazione del bilancio annuale;
- approvazione del bilancio previsionale;
- modifiche del presente Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nomina e poteri dei liquidatori.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Di ogni riunione assembleare deve essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e del segretario.

Art. 7 – Soci

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, al volontario possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo o di altra natura – anche tra i propri associati – fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore. Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicando la sua decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo. I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali;
- quando arrechino danni anche morali o materiali all'associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità statutarie.

Art. 8 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore, qualora non disposto diversamente dalla legge.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

